



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Abbandonare le trattative di un contratto: quando c'è responsabilità?

Autore: Redazione | 30/11/2012



Responsabilità pre contrattuale: quando si può agire contro la parte che ha abbandonato le trattative?

Anche le **trattative** volte a definire e concludere un contratto, sebbene non ancora firmato definitivamente, impongono alle parti un comportamento secondo **correttezza** e **buona fede**: pertanto esse non possono abbandonare tali trattative senza giusto motivo, quando siano giunte ad uno stadio tale da

giustificare le aspettative dell'altro contraente nella conclusione dell'accordo.

Come è ovvio che sia, un contratto, una volta firmato, obbliga le parti a rispettarlo. Ma che succede se esso (scritto o orale che sia) **non sia stato ufficialmente siglato?**

La legge **[1]** e la Cassazione **[2]** ricordano che, anche in questi casi, si può profilare una responsabilità per l'abbandono immotivato delle contrattazioni (si parla, a riguardo, di **responsabilità precontrattuale [3]**).

La Suprema Corte ha affermato che, in tali casi, per potersi parlare di responsabilità per l'abbandono delle trattative sono necessarie alcune condizioni:

- tra le parti devono esservi state delle **trattative**;
- tali trattative devono essere giunte a uno **stadio** (avanzato) tale che l'altro contraente abbia fondato delle legittime **aspettative** nella conclusione del contratto. Egli, in altre parole, deve essersi **giustamente convinto** di arrivare alla definitiva stipula dell'accordo. Questa convinzione, ovviamente, non deve essere fondata solo sulla sua personale speranza, ma deve essere stata indotta dal comportamento della controparte e dall'avanzamento delle trattative;
- una delle parti deve aver interrotto le trattative **senza un giusto motivo**: e quindi con malafede o con un comportamento colposo.

In questo modo, il danno subito dalla controparte per aver sostenuto delle **spese** derivanti dalle trattative fallite o per aver **rinunciato ad occasioni** più favorevoli dovrà essere risarcito dall'altro contraente.

Nel caso deciso dalla Cassazione, un dirigente di una banca aveva ricevuto da altro istituto di credito concorrente una proposta di lavoro allettante, alla quale aveva deciso di aderire; pertanto si era dimesso dal primo rapporto e aveva subito iniziato ad adoperarsi nell'interesse del nuovo datore di lavoro per realizzare alcuni

affari in suo favore. Tuttavia, l'incarico proposto non veniva poi formalizzato e, tra una rassicurazione e l'altra, l'uomo rimaneva senza lavoro. Così, rivoltosi al giudice per ottenere giustizia, si è visto riconoscere in Cassazione il **risarcimento dei danni** da responsabilità precontrattuale per la mancata assunzione e la condanna al pagamento dei **compensi pattuiti**, al **rimborso delle spese sostenute**, oltre al **danno all'immagine ed alla professionalità**.

Note

[1] Art. 1337 cod. civ. **[2]** Cass. sent. n. 1051 del 19.06.2012. **[3]** Sulla responsabilità precontrattuale cfr: VISINTINI, La reticenza nella formazione dei contratti, Padova, 1972; MIRABELLI, Dei contratti in generale, in Commentario, Utet, 1984, 118; CUFFARO, voce Responsabilità precontrattuale, in Enc. Dir., Milano, 1988, XXXIX, 1268; BENATTI, voce Responsabilità precontrattuale, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1991, 8. In giurisprudenza, sull'orientamento per cui l'affidamento insorge quando le parti hanno preso in considerazione tutti gli elementi essenziali del contratto cfr: Cass. 13 febbraio 1996, n. 2057, in Foro it., 1996, I, 2065; Cass. 25 febbraio 1992, n. 2335, in Foro it., 1992, I, 1766 con nota di Caringella; Cass. 22 ottobre 1982, n. 5492, in Giur. it., 1984, I, 1, 1199. Perfettamente conformi alla pronuncia in esame, Cass. 7 maggio 2004, n. 8723 in Foro Amm. CdS, 2004, 1312; Cass. 29 marzo 2007, n. 7768 in Mass. Giur. it., 2004.